

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE LEONI

MODIFICA DELL'INDENNITÀ DI CARICA DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
– L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N. 9

Oggetto consiliare n. 1359

RELAZIONE

Il dibattito sui tagli introdotti dall'ultima legge finanziaria sulle risorse da destinare agli Enti locali ha, in ogni caso, conseguito un primo risultato positivo, vale a dire ha contribuito ad aumentare la capacità di analisi e di elaborazione critica dei cittadini rispetto all'uso corretto delle risorse pubbliche.

Crediamo quindi che sia utile venire incontro all'esigenza di effettuare una profonda ed utile rivisitazione dell'impiego dei soldi pubblici affrontando anche questioni che, fino a non molto tempo fa, sarebbero state trattate con sufficienza e che invece oggi, dato lo stato critico della situazione finanziaria degli Enti locali (tra cui in primis l'Ente Regione Emilia-Romagna) richiedono invece interventi correttivi urgenti.

Una di queste questioni sorge, a nostro avviso, dall'attuazione della L.R. n. 9 del 17 febbraio 2005, avente per oggetto "Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza", che ha beneficiato di un iter estremamente accelerato di approvazione, che, forse, ne ha impedito una corretta valutazione sotto il profilo finanziario.

All'art. 10 della predetta legge, primo comma, si riporta infatti:

«Al Garante spetta l'indennità di carica prevista per i Consiglieri regionali dall'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale) e successive modifiche».

Nessuna riflessione ci sorge sull'opportunità dell'introduzione dell'Istituto del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

La questione verte invece sull'entità dell'emolumento che appare sproporzionato rispetto alla media degli emolumenti per incarichi pubblici.

Né si può prendere a paragone l'analogo emolumento del Difensore civico regionale che, forse, potrebbe essere esso stesso oggetto di una riconsiderazione nell'ottica di dare un esempio virtuoso a fronte delle emergenti strettezze di Bilancio.

Per quanto concerne l'Istituto del Garante non si ravvisano inoltre elementi che possano concorrere a determinare la necessità, prevista dall'art. 7, comma 3, relativa all'incompatibilità dell'incarico con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

Sorge invece la domanda sulle conseguenze che il rispetto di questa clausola può avere rispetto alla possibilità di disporre di figure di riconosciuta competenza ed autorevolezza, presenti nella società civile, che sarebbero impossibilitate ad assumere questa carica se costrette ad abbandonare in toto la loro realtà professionale.

Si corre il rischio infatti, con l'attuale normativa, di avere ristretto il campo delle scelte a persone che sono in grado di assicurare la piena disponibilità e questo non appare un elemento che possa favorire l'individuazione del miglior candidato.

Siamo quindi convinti che, togliendo la specificazione prevista dall'art. 7, comma 3, relativa all'incompatibilità dell'incarico con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, si possa favorire l'individuazione di persone valide e capaci, anche a fronte di un emolumento inferiore ma ancora più che apprezzabile rispetto ai parametri consueti.

Esistono allo stato attuale le condizioni per poter intervenire sulla normativa, non essendosi ancora proceduto

all'individuazione del Garante.

Per questo motivo si propone, con il presente progetto di legge, prima di procedere alla nomina del Garante, di apportare due variazioni alla L.R. 9/05, intervenendo con la soppressione dell'art. 7, comma 3, e con il dimezzamento dell'indennità prevista dall'art. 10.

PROGETTO DI LEGGE

Modifica degli articoli 7 e 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
“Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza”

1. ☐ Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 è abrogato.
2. ☐ All'art. 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, dopo le parole «e successive modifiche» viene introdotta la locuzione «, ridotta della misura del 50%».